

Legge regionale 05 novembre 1968 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 29/11/1968

Subentro della Regione allo Stato nelle Stazioni sperimentali agrarie consorziali di Udine e di Gorizia.

Art. 4

L' Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire al funzionamento dei due Enti con una sovvenzione annua di lire 13.000.000 alla Stazione agraria sperimentale di Udine e di lire 14.000.000 all' Istituto chimico agrario sperimentale di Gorizia.

Alla spesa complessiva di lire 27 milioni, prevista dal precedente comma, per l' esercizio finanziario 1968, si provvede a carico del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio predetto, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

L' onere per gli esercizi successivi farà carico ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.